

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH ELSTON STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER
LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 - Definizioni.....	2
Articolo 3 - Principi generali.....	2
Articolo 4 - I cittadini attivi.....	3
Articolo 5 - Patto di collaborazione.....	4
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	4
Articolo 6 - Disposizioni generali.....	4
Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari.....	5
Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi.....	5
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI.....	6
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici.....	6
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO.....	7
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno.....	7
Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	8
Articolo 12 - Facilitazioni.....	8
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	8
Articolo 14 - Formazione.....	9
Articolo 15 - Autofinanziamento.....	8
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	9
Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale.....	9
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione.....	9
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	9
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi.....	9
Articolo 19 - Responsabilità.....	10
Articolo 20 - Tentativo di conciliazione.....	10
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	10
Articolo 21 - Clausole interpretative.....	10
Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione.....	11
Articolo 23 - Comunicazione <i>on-line</i> dell'amministrazione condivisa.....	11
Articolo 24 - Disposizioni transitorie.....	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini attivi, come definiti all'art. 2, e l'amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione comunale, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **beni comuni**: i beni urbani e rurali, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini (singoli o associati) e l'amministrazione comunale riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) **Comune o amministrazione**: il Comune di Roncesgno Terme nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani e rurali ai sensi del presente regolamento;
 - d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;
 - e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
 - g) **cura in forma condivisa**: intervento dei cittadini attivi per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
 - h) **rigenerazione**: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) **gestione condivisa**: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - j) **spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini attivi e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

- b) **pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **responsabilità:** il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini attivi, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini in generale, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra il Comune e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- g) **sostenibilità:** il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) **proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e il Comune sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j) **informalità:** il Comune richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- k) **autonomia civica:** il Comune riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- l) **prossimità e territorialità:** il Comune riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati. Del pari tali interventi possono rientrare in progetti finanziati dal Comune o da soggetti terzi (pubblici o privati).

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
 - i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a) assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b) consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c) garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini e favorire la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni viene costituito un Comitato per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Comitato). Tale Comitato:
 - a) attiva e supporta gli uffici comunali nella relazione con i cittadini attivi, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto individuando all'interno dell'apparato comunale il Responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. Il Comitato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, può avvalersi del supporto delle articolazioni amministrative del Comune di volta in volta maggiormente interessate.
 5. Il Comitato è composto:
 - a) dall'assessore competente in materia ambientale, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) dall'assessore competente in materia di turismo ovvero di valorizzazione del territorio;
 - c) da due componenti del Consiglio comunale (uno eletto all'interno del gruppo di maggioranza e l'altro, se presente/i, eletto all'interno del/dei gruppo/i di minoranza);
 - d) da un rappresentante delle associazioni.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini attivi che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso il Comitato il modello di cui all'allegato A) che verrà messo a disposizione sul sito *internet* del Comune – in apposito spazio dedicato.
2. Il modello contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione richiamando quanto previsto nel presente regolamento.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni:
 - a) pulizia;
 - b) imbiancatura;
 - c) piccola manutenzione ordinaria;
 - d) giardinaggio;
 - e) allestimenti;
 - f) decorazioni;
 - g) attività di animazione territoriale;
 - h) aggregazione sociale;
 - i) comunicazione;
 - j) attività culturali e formative.
4. Il Comitato effettua un'attività istruttoria volta alla verifica preliminare del rispetto del presente regolamento e della fattibilità tecnica delle proposte. Qualora ravvisi degli elementi ostativi al loro accoglimento lo comunica ai cittadini attivi invitandoli, se del caso, a correggere le proposte presentate.
5. Il Comitato, effettuata positivamente la verifica preliminare del rispetto del presente regolamento e della fattibilità tecnica delle proposte, le trasmette al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) al fine del perfezionamento del patto di collaborazione nonché della successiva sottoscrizione da parte dell'assessore comunale competente in materia di ambiente. Una volta perfezionato, lo stesso viene pubblicato sul sito *internet* del Comune – in apposito spazio dedicato.
6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Comitato lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni e, se del caso, invitandoli a ripresentare, correggendola, la proposta.
7. Qualora non venga dato alcun riscontro alle proposte presentate, anche su istanza dei cittadini attivi, il Comitato avvia una fase di verifica con il Responsabile del procedimento al fine di concludere l'iter anche tramite l'adeguamento del patto di collaborazione.

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini attivi propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi. Tale elenco viene pubblicato sull'apposita pagina internet del Comune ed è costantemente aggiornato.
3. I cittadini possono a loro volta proporre al Comune i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta al Comitato che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini attivi che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, possibilmente in via telematica, al Comitato che effettua un'attività istruttoria volta alla verifica preliminare del rispetto del presente regolamento e della fattibilità tecnica della proposta. Qualora ravvisi degli elementi ostativi al suo accoglimento lo comunica ai cittadini attivi invitandoli, se del caso, a correggere la proposta.
5. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione e per conoscere istanze e bisogni della comunità, il Comitato può promuovere forme di democrazia partecipativa.
6. Il Comitato, effettuata positivamente la verifica preliminare del rispetto del presente regolamento e della fattibilità tecnica della proposta, pubblica sull'apposita pagina *internet* del Comune un avviso con invito a presentare osservazioni e/o eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Tali osservazioni e/o proposte devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.
8. Scaduto il termine di cui al comma precedente il Segretario comunale esamina la proposta e le eventuali osservazioni e/o ulteriori proposte presentate al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la stipulazione di un patto di collaborazione complesso. Tale verifica deve concludersi entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
9. Qualora, anche a seguito alla presentazione di osservazioni e/o ulteriori proposte non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il Comitato lo comunica ai cittadini attivi illustrandone le motivazioni e, se del caso, invitandoli a ripresentare, correggendola, la proposta.
10. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, il Comitato può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
11. Il Segretario comunale, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi e non sia stata riformulata una proposta condivisa, la scelta viene motivata da parte della Giunta comunale, sentito il Comitato.
12. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Sindaco a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso. Una volta perfezionato lo stesso viene pubblicato sul sito *internet* del Comune – in apposito spazio dedicato.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. I progetti che riguardano beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi. A tal fine si impegna a costituire un apposito capitolo di spesa.
2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione a favore di cittadini singoli, purché inseriti in un apposito registro. Le associazioni stipulano apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione a favore dei propri associati. Il Comune in tal caso potrà valutare l'eventuale erogazione di un contributo a copertura della spesa delle polizze.
3. Il Comune si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo per gli immobili strettamente necessari allo scopo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune può disporre esenzioni/riduzioni di specifici tributi/tariffe per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento Canone Unico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento Canone Unico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 12 - Facilitazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e con il Comitato affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel sito *internet* del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito *internet*, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.
6. Anche al fine di incentivare la promozione delle attività previste dal presente regolamento e valorizzarne i relativi risultati, il Comune si riserva di istituire delle forme di riconoscimento delle iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza anche ai fini del D.Lgs. 81/2008.

2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 19 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
2. I cittadini attivi che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività salvo evidentemente l'integrale copertura dei danni cagionati da parte delle polizze assicurative sottoscritte.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro 30 giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 23 - Comunicazione *on-line* dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento il Comune si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul sito *internet* istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, deve soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione *on-line* da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale devono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.